

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CARAVAGGIO (BG) e BERLINGO (BS)

Esente da imposta di bollo
art. 16, tab.B, DPR 642/72.

* * *

tra il Sindaco pro-tempore del Comune di Caravaggio, Claudio BOLANDRINI nato a BERGAMO (BG) il 15/01/1971, e il Sindaco pro-tempore del Comune di Berlingo, Fausto CONFORTI nato a TRENZANO (BS) il 15/11/1963 che dichiarano ambedue di agire in nome e per conto, nell'esclusivo interesse dei Comuni che rappresentano dove si intendono domiciliati per la carica;

PREMESSO CHE:

con deliberazioni rispettivamente del Consiglio Comunale di Berlingo (BS) in data 26/11/2024 e del Consiglio Comunale di Caravaggio (BG) in data 27/11/2024 dichiarate immediatamente eseguibili a termini di legge, veniva approvato il testo della presente Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000;

la Segreteria del Comune di Caravaggio è classificata come Segreteria Generale di classe II (seconda);
Tutto ciò premesso, convengono e stipulano la seguente convenzione:

Art. 1

La convenzione fra i Comuni di Caravaggio e Berlingo ha lo scopo di provvedere al servizio di Segreteria comunale in forma associata avvalendosi delle prestazioni di un solo Segretario comunale, con la qualifica di Segretario Generale, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 267/2000.

Art. 2

La convenzione avrà durata dal 01/12/2024, ovvero con inizio effettivo in data successiva che stabilirà il Sindaco capoconvenzione a seguito del decreto di Assegnazione del Ministero dell'Interno o relativa subdelega Albo Lombardia UTG - prefettura di Milano (Prefetto di Milano), per anni 3 (tre) e potrà essere risolta in qualunque momento anche su richiesta di uno dei Comuni convenzionati, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, rinunciabili dal Comune nel cui interesse è posto il termine.

Art. 3

Il Comune di Caravaggio assume la veste di Capo Convenzione e, con essa, il coordinamento organizzativo, amministrativo e contabile della gestione. La individuazione, la nomina e la denegatissima ipotesi di revoca del Segretario Generale, compete esclusivamente al Sindaco Capoconvenzione, sentito il Sindaco del Comune partecipante.

Art. 4

Gli emolumenti dovuti al Segretario Generale saranno corrisposti dal Comune di Caravaggio, il quale curerà anche il pagamento degli oneri riflessi, stanziando le somme relative nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere, a titolo di compartecipazione nella spesa, dall'altro Comune partecipante.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri derivanti da spese di missioni.

Sarà a totale carico del Comune che necessita della presenza occasionale non programmata, come da CCNL del 16/07/2024, il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate dovute al Segretario per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel Decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n.25402 del 17 maggio 2011, nonché l'onere derivante dal pagamento dei compensi dovuti in caso di sostituzione dello stesso nei casi di assenza o impedimento.

I diritti di rogito sono liquidati da ciascun Comune mensilmente poiché voce stipendiale, la rendicontazione potrà avvenire anche ogni trimestre e sarà cura dell'ente che liquida comunicare all'altro al fine di non superare il limite previsto dall'art. 10, comma 2-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 5

Al Sindaco del Comune di Caravaggio, oltre alle competenze di cui all'art. 3 comma 2 della presente convenzione, compete, sentito il Sindaco del Comune di Berlingo, la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, cui vanno comunicati i singoli atti adottati, che non competano al Ministro dell'Interno dove il segretario risulta iscritto nell'apposito albo nazionale e incardinato quale dipendente.

Art. 6

Ogni aspetto di natura contabile e riferito al trattamento economico è di competenza esclusiva del Comune Capoconvenzione.

Il Comune di Caravaggio provvederà a compilare trimestralmente, il rendiconto dei costi sostenuti per il servizio di Segreteria e, unitamente al riparto, approvato con determinazione del responsabile del

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CARAVAGGIO (BG) e BERLINGO (BS)

Esente da imposta di bollo
art. 16, tab.B, DPR 642/72.

servizio, lo invierà al Comune di Berlingo che nei successivi 15 giorni provvederà al pagamento delle somme di sua spettanza.

Art.7

Il servizio che il Segretario comunale dovrà prestare nei Comuni viene stabilito in relazione alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico nelle giornate definite di comune accordo tra i Sindaci e il Segretario, di modo da assicurare una distribuzione dell'orario di presenza nei rispettivi Comuni pari al 70% nel Comune di Caravaggio e del 30% nel Comune di Berlingo. I congedi ordinari, le assenze per permessi o per la partecipazione a corsi di formazione o per assenze disciplinate dal CCNL vigente, dovranno essere articolati in modo da incidere in modo tendenzialmente in linea con la ripartizione dell'orario tra i due Comuni.

I Sindaci dei comuni e il Segretario comunale, ai sensi del CCNL vigente di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In considerazione del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e degli atti il Segretario è autorizzato a firmare gli atti di ambedue gli Enti indipendentemente dal Comune in cui è presente.

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) 70% (settanta per cento) a carico del Comune di CARAVAGGIO
- b) 30% (trenta per cento) a carico del Comune di BERLINGO

Tutte le spese anche di formazione inerenti al funzionamento del servizio convenzionato, saranno ripartite fra i Comuni convenzionati in ragione del 70% per il Comune di Caravaggio e del 30% per il Comune di Berlingo.

Qualora un ente conferisca ai sensi del nuovo CCNL 2019-2021 del 16/07/2024 funzioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art.97 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) dovrà altresì indicare ai sensi dell'atto di pesatura anche l'eventuale aumento della indennità di risultato ai sensi dell'art.61 2-bis CCNL richiamato che sarà, per la differenza, ad esclusivo carico dell'ente interessato.

Qualora vi sia la cessazione del rapporto di servizio, per qualsiasi causa, la liquidazione della indennità di risultato per il periodo prestato dovrà avvenire entro 3 mesi dalla cessazione ai sensi del sistema di valutazione adottato con decreto del Sindaco capoconvenzione e dei relativi parametri adottati.

Art.8

Al Segretario generale, titolare del servizio di segreteria generale convenzionata, compete l'indennità di convenzione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56 del CCNL 16.07.2024, comma 1, lettere a), b), c) e d), che viene ripartita in ragione del 70% per il Comune di Caravaggio e del 30% per il Comune di Berlingo. Eventuali compensi o rimborsi ulteriori sono a carico del solo Comune nel cui interesse sono eseguite le relative attività.

Art.9

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 il presente accordo è sottoscritto mediante firma digitale (ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art.10

Per quanto non previsto si richiamano integralmente le norme del CCNL di categoria ed il D.Lgs. 267/2000 n. 267, in particolare l'art. 97.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI CARAVAGGIO
Claudio Bolandrini

COMUNE DI BERLINGO
Fausto Conforti